

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Giudice di Pace Napoli — sez. VIII - avv. Giulia Palomba, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale Affari Civili, vertente

TRA

CLIENTE

ATTORE

E

SOCIETÀ FINANZIARIA

CONVENUTO

OGGETTO: restituzione somme

CONCLUSIONI: come da verbali di causa

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Per ciò che attiene allo svolgimento del processo, visto l'art.132 c p.c. così come novellato dalla L.69/2009, ci si riporta integralmente agli atti di causa.

CLIENTE, premesso di aver stipulato il contratto di finanziamento n. OMISSIS del 04/08/03 con la SOCIETÀ FINANZIARIA mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio e per il quale, all'atto della stipula, versava anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, €5.163,12 per commissioni; che dette somme venivano, poi, ammortizzate pro quota per ciascuna rata di rimborso del mutuo (120 rate); che, a seguito di estinzione anticipata del contratto, in data 22/09/05, alla maturazione della rata n.24, non venivano restituiti gli oneri non maturati sul contratto anticipatamente risolto e pari ad € 4.130,49; che, pertanto, esso attore rimaneva creditore della predetta somma per residuo commissioni; conveniva, quindi, in giudizio la SOCIETÀ FINANZIARIA onde sentirla condannare alla restituzione del su indicato importo, oltre interessi.

Si costituiva la SOCIETÀ FINANZIARIA che, eccependo la carenza di legittimazione, anche in ordine alla restituzione delle commissioni di intermediazione, contestava, nel merito, la pretesa restituzione dell'importo, chiedendo il rigetto della domanda.

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione di essa convenuta.

In ordine alla carenza di legittimazione passiva, per essere essa convenuta mandataria di ALTRA SOCIETÀ FINANZIARIA, si rileva come, nel caso in esame, l'attore ha inteso rivolgere la propria domanda all'intermediario mandatario in virtù del principio di apparenza, essendo lo stesso il soggetto con il quale, di fatto, sono stati intrattenuti i rapporti negoziali derivanti dalla stipula del contratto di finanziamento. Va, pertanto, riconosciuta in capo a questo la legittimazione passiva in ordine alla domanda.

In ordine alla rimborsabilità delle quote dei costi richiesti da essa attrice, va rilevato che, in materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento

Sentenza, Giudice di Pace di Napoli, Avv. Giulia Palomba, n. 19925 del 19 maggio 2020

riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se, come nel caso in esame, consumatore, a sottrarsi dall'obbligazione, prima della naturale scadenza del contratto, con fa restituzione del capitale residuo, maggiorato di un eventuale compenso. Più in particolare, l'art. 125, co.2, T.U.B., come vigente *ratione temporis*, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento nel caso di estinzione anticipata; l'art. 3, co.1, D.M. 8/07/92, prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un indennizzo non superiore all'1% del capitale residuo. Successivamente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n.141/2010 che, recependo una direttiva europea in materia di credito al consumo, ha introdotto nel T.U.B. una apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente in materia.

Venendo alle voci di rimborso richieste dall'attore, deve valutarsi se i costi e commissioni indicati rientrano tra quelli c.d. "up front" o "recurring" (rimborsabili), relativi a prestazioni soggette a maturazione nel corso del tempo.

Orbene, dalla lettura del contratto, emerge che le "spese di amministrazione", di cui si chiede il rimborso, atenevano al momento genetico del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla conclusione del contratto. Trattasi, cioè, di costi già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto, spese, cioè, "up front", per cui, a fronte di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento, le predette spese non può esser fatte gravare sul soggetto mutuante.

La domanda, pertanto, va rigettata.

Le motivazioni del rigetto giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Giudice di Pace di Napoli, sulla domanda proposta da CLIENTE, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli il 29/04/2020

Il Giudice di Pace
Avv. Giulia Palomba

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*